REGOLAMENTO (CEE) N. 1633/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 205/73 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nei settori dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 8 e l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 205/73 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1037/79 [4], gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione informazioni concernenti il funzionamento delle diverse misure previste dal regolamento n. 136/66/CEE; che, per tener conto delle modifiche intervenute e dell'esperienza acquisita, è opportuno rivedere gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda le informazioni periodiche da trasmettere alla Commissione;

considerando che le misure adottate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 205/73 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

In ordine all'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni qualità di olio d'oliva rispondente alle definizioni di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato di detto regolamento, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione:

1) per quanto riguarda gli oleicoltori membri di un'associazione di produttori:

a) ogni due mesi, dal 31 maggio al 30 novembre, il numero degli oleicoltori che hanno presentato una domanda di aiuto all'inizio della campagna sino alla fine del mese precedente, nonché il quantitativo per il quale è stato chiesto l'aiuto;

b) per gli aiuti concessi sulla base del quantitativo effettivamente prodotto, ogni due mesi, a partire dal 31 dicembre, per la campagna precedente e sino a liquidazione della totalità delle domande di aiuto:

— i quantitativi di olio per i quali è stato versato esclusivamente l'anticipo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2261/84, nonché l'importo totale degli anticipi e il numero degli oleicoltori interessati, con ripartizione tra anticipi pari al 100 % dell'aiuto domandato o anticipi inferiori,

— i quantitativi di olio per i quali è stato versato l'aiuto definitivo, nonché l'importo totale degli aiuti versati e il numero degli oleicoltori interessati,

— i quantitativi di olio per i quali il diritto all'aiuto non è stato riconosciuto, nonché il numero degli oleicoltori interessati;

c) per gli aiuti concessi su base forfettaria in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2261/84, ogni trimestre, a partire dal 31 dicembre, per la campagna precedente e sino a liquidazione della totalità delle domande di aiuto:

— i quantitativi di olio per i quali è stato versato l'aiuto nonché il numero degli oleicoltori interessati,

— i quantitativi di olio per i quali il diritto all'aiuto non è stato riconosciuto, nonché il numero degli oleicoltori interessati.

2) Per quanto riguarda gli oleicoltori non associati:

a) al più tardi entro il 30 novembre, per la campagna precedente, il numero delle dichiarazioni di coltura presentate;

b) ogni trimestre, a partire dal 31 dicembre, per la campagna precedente e sino a liquidazione della totalità delle domande di aiuto:

— i quantitativi di olio per i quali è stato versato l'aiuto, nonché il numero degli oleicoltori interessati,

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.
[3] GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 15.
[4] GU n. L 130 del 29. 5. 1979, pag. 20.

— i quantitativi di olio per il quali il diritto all'aiuto non è stato riconosciuto, nonché il numero degli oleicoltori interessati ».

2. È aggiunto il seguente articolo 1 bis :

« *Articolo 1 bis*

In ordine all'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni qualità di olio d'oliva rispondente alle definizioni di cui ai punti 1, 3 e 6 dell'allegato di detto regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) ogni mese, distinti per qualità, i quantitativi di olio d'oliva per i quali è stato chiesto l'aiuto nel corso del mese precedente ;

b) ogni mese, gli importi delle cauzioni all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3172/80 della Commissione, rispettivamente

— costituite,

— incamerate,

— svincolate

nel corso del mese precedente, nonché i corrispondenti quantitativi di olio ;

c) ogni semestre, distinti per qualità i quantitativi di olio d'oliva condizionati senza domanda di aiuto dalle imprese riconosciute, constatati nel corso del semestre precedente in occasione dei controlli della contabilità di magazzino ».

3. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 2*

In ordine alle misure d'intervento di cui all'articolo 12 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione :

A. per quanto riguarda gli acquisiti :

a) in caso di offerta di acquisto, anteriormente al giorno 15 di ogni mese, i quantitativi, le qualità dichiarate e il luogo di presa in consegna dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento nel corso del mese precedente,

b) ogni mese dispari, i quantitativi, le qualità e il luogo di magazzinaggio dell'olio d'oliva accettato dagli organismi d'intervento dall'inizio della campagna sino alla fine del mese precedente ;

B. per quanto riguarda le vendite :

a) per le vendite non effettuate mediante gara :

entro i 15 giorni successivi alla vendita, i quantitativi e le qualità di olio d'oliva o di residui oleosi venduti dall'organismo d'intervento, nonché il lugo in cui erano depositati al momento della vendita,

b) per la totalità delle vendite :

ogni mese dispari, i quantitativi, le qualità e il luogo di magazzinaggio dell'olio d'oliva effettivamente uscito dall'inizio della campagna sino alla fine del mese precedente, distinti secondo il tipo di vendita (gara o altro), con indicazione della differenza tra il quantitativo effettivamente uscito e quello indicato nei registri dell'organismo d'intervento ;

C. per quanto riguarda le scorte di fine campagna, entro un mese dalla fine della campagna :

a) i quantitativi e le qualità di olio d'oliva risultati mancanti nel corso della campagna precedente, distinti per luogo di magazzinaggio,

b) i quantitativi di olio d'oliva in giacenza alla fine della campagna, distinti per luogo di magazzinaggio e per qualità, con indicazione dei quantitativi già venduti ma non ancora usciti,

c) i quantitativi residui in giacenza alla fine della campagna, con indicazione dei quantitativi già venduti ma non ancora usciti ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente